SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 31 luglio 2008 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 9 e 10 aprile 2006.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2008.

Piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008.

08A05487-08A05488

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2008.

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante misure di contenimento, per gli anni 2007 e 2008, del trattamento economico del personale non contrattualizzato con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2007, con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2007 nella misura del 4,28 per cento, corrisposto per intero al personale con retribuzioni complessivamente inferiori a 53.000 euro annui lordi e nella misura del 70 per cento al restante personale;

Visto l'art. 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha modificato l'art. 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di limitare le misure di contenimento del trattamento economico del personale interessato al solo anno 2007 e, conseguentemente, di applicare l'indice di adeguamento per l'anno 2008 nella misura piena con reintegro della base di calcolo su cui applicarlo, senza però dare luogo a conguagli;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 26 marzo 2008, n. SP/314.2008, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2007 rispetto al 2006 è risultata pari a 1,77 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2007 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in misura percentuale pari all'1,77 per cento, considerando nella base di calcolo dell'anno 2007 l'aumento del 4,28% anche per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in complessivi 119 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

quanto a 35 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritta nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - U.P.B. 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente» sul capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008;

quanto a 84 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse indicate all'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale concorso dello Stato agli oneri lordi per adeguamenti retributivi iscritte nell'ambito della missione «Istruzione universitaria» - Programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» - U.P.B. 1.3.2 «Interventi» sul capitolo 1699 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2008 da riconoscere alle singole istituzioni con le modalità e le condizioni previste dal medesimo art. 2, comma 428.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 71

08A05375

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2008.

Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, relativo all'individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta;

Considerato che in sede di redazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, per mero errore, non è stata inclusa la Fondazione Sigma TAU;

Viste anche l'ordinanza del TAR del Lazio n. 4207/07 del 6 settembre 2007, che accoglie la domanda incidentale di sospensione della Fondazione Sigma TAU, e l'ordinanza n. 304/08 del 6 marzo 2008, che accoglie la domanda di ottemperanza alla predetta ordinanza n. 4207/07;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2007, recante individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrato nel modo seguente: all'allegato, dopo il soggetto individuato al numero 132 dell'elenco, è inserito:

133 - Fondazione Sigma TAU - 06783870584 - viale Shakespeare, 47 - Roma 00144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2008

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 106

08A05379

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2008.

Proroga dello stato di emergenza in relazione, rispettivamente, agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005, ed ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso e Porto Empedocle durante la stagione invernale 2004/2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 giugno 2008;

Considerato che le sopra citate dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le attività finalizzate al superamento dei predetti contesti emergenziali sono tuttora in corso, con conseguente necessità di consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per il definitivo ritorno alla normalità per ulteriori sei mesi, anche in considerazione del fatto che la Regione siciliana solo nel maggio 2008 ha potuto attivare i mutui previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3534 del 25 luglio 2006;

Vista la nota del 1º luglio 2008 della Regione siciliana con cui viene rappresentata la necessità di prorogare i sopra citati stati di emergenza al fine di portare a definitiva conclusione tutte le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che le predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, sono prorogati, fino al 31 dicembre 2008, gli stati di emergenza in relazione, rispettivamente, agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio delle province di Catania e Messina il giorno 22 ottobre 2005 e l'intero territorio della Regione siciliana nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2005, ed ai dissesti idrogeologici e conseguenti movimenti franosi che hanno interessato il territorio dei comuni di Mezzojuso (Palermo) e Porto Empedocle (Agrigento) durante la stagione invernale 2004-2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 luglio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A05365

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 maggio 2008.

Attualizzazione dei contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare, il comma 177, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;

Visto, altresì, il comma 177-*bis* dell'art. 4 della medesima legge n. 350/2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina delle procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che questo sia autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 75, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 4, comma 95 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) con il quale, per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, è stato autorizzato un limite di impegno quindicennale di € 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444 del 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005), con la quale si è provveduto alla ripartizione del suddetto limite di impegno, attribuendo, tra l'altro, alla regione Molise, l'importo di € 460.172,00;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2006 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 2006);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 13 del 5 aprile del 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2004);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2005 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 2005);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - n. 15 del 28 febbraio 2007, recante «Procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra richiamata legge n. 296/2006, art. 1, commi 511 e 512;

Vista la nota del 14 febbraio 2008, prot. DPC/BRU/10524, con la quale il Dipartimento della protezione civile, ha chiesto l'attualizzazione del citato contributo pluriennale relativo alla quota parte attribuita alla regione Molise;

Considerato che, dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-*bis* della richiamata legge n. 350 del 2003, è risultato che, dall'attualizzazione dei contributi quindicennali oggetto del presente decreto, non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-*bis* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la regione Molise è autorizzata ad utilizzare il contributo pluriennale di € 460.172,00 assegnato per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444 del 2005 richiamata in premessa e per le finalità ivi riportate.

2. L'utilizzo del contributo pluriennale di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà, con decorrenza dall'anno 2008 e fino all'anno 2022, con attualizzazione mediante operazione finanziaria con gli istituti finanziari abilitati che la regione Molise è autorizzata a perfezionare con un netto ricavo stimato complessivamente ammontante ad € 4.980.287,36 con oneri di ammortamento per capitale ed interessi posti a carico del bilancio dello Stato.

3. L'utilizzo del netto ricavo avverrà mediante erogazione in unica soluzione nell'anno 2008. Eventuali variazioni rispetto al predetto piano di erogazioni — adeguatamente documentate dal soggetto aggiudicatore — dovranno essere preventivamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

4. Lo schema del contratto di mutuo, preventivamente alla stipula, dovrà essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per il preventivo nulla osta, da rila-

sciarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI. Entro trenta giorni dalla stipula, l'Istituto finanziatore dovrà notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

5. Nel contratto stipulato dovrà essere inserita apposita clausola che prevede a carico dell'istituto finanziatore, l'obbligo di comunicare, al massimo entro dieci giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (agli uffici indicati al punto 2 della citata circolare n. 15 del 2007), all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile.

Art. 2.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvederà, prima della stipula del contratto di mutuo, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa del contributo, a favore della regione Molise, nel limite dell'importo massimo fissato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444 del 2005, con imputazione al capitolo 958 del Centro di responsabilità amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In ogni caso l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Le somme assegnate o erogate che non saranno state utilizzate dalla regione Molise dovranno essere versate, da parte dello medesima regione, all'entrata del bilancio dello Stato.

Roma, 14 maggio 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO N. 1

Norma:	art. 4, comma 95, legge 23 dicembre 2005, n. 350.
Oggetto:	interventi per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984.
Importo:	€ 460.172,00, *pro-quota* di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3444 del 2005 assegnata alla Regione Molise.
Durata:	15 anni.
Decorrenza contributo:	2008.
Scadenza contributo:	2022.
Netto ricavo previsto:	totale € 4.980.287,36.
Piano di erogazione:	unica soluzione 2008.

08A05364

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 2008.

Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Daniele Molgora è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e finanze della Camera, e, in seno alle stesse Commissioni, i lavori della sottocommissione pareri. In caso di impedimento, l'on. Daniele Molgora potrà essere sostituito dall'on. Nicola Cosentino, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Daniele Molgora è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) questioni concernenti le entrate tributarie erariali assegnate alla competenza del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, incluse quelle attinenti all'assistenza ai contribuenti ed ai controlli diretti a contestare gli inadempimenti e l'evasione fiscale;

b) questioni concernenti il federalismo fiscale;

c) questioni inerenti la Conferenza Stato, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) d'intesa con il Sottosegretario on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nonché con il Sottosegretario on. Alberto Giorgetti, questioni concernenti il patto di stabilità con le regioni, le province, i comuni, escluso quello relativo alla sanità.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei Dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra Dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 giugno 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 282

08A05420

DECRETO 26 giugno 2008.

Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in aula, i progetti di legge riguardanti la finanza pubblica, inclusa quella regionale e locale, il bilancio dello Stato, la legge finanziaria, i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, la sanità, nonché le attività di approvazione del documento di programmazione economica e finanziaria.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a trattare le questioni relative alle seguenti materie:

a) elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e delle linee di politica economica inerenti la legge finanziaria ed i provvedimenti collegati;

b) finanza pubblica;

c) flussi finanziari degli enti locali e regionali;

d) patto di stabilità interno;

e) finanza locale e regionale;

f) politiche ed andamenti della spesa sociale e previdenziale;

g) bilancio comunitario e rappresentanza dell'amministrazione nelle riunioni in sede comunitaria riguardanti la materia;

h) andamenti delle consistenze organiche dei dipendenti pubblici e programmazione delle assunzioni.

2. L'on. Vegas è delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con le società da essa partecipate, nonché le attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita. Nei compiti di cui sopra sono compresi gli interventi finanziari del Tesoro, in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico-finanziari degli enti stessi.

3. L'on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è delegato a trattare, inoltre, le questioni riguardanti la revisione dei sistemi di controllo ed i progetti di sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei Dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra Dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 giugno 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 284

08A05419

DECRETO 26 giugno 2008.

Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. Inoltre è delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva: della Commissione bilancio del Senato, e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri; della Commissione bilancio della Camera, e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri. In caso di impedimento, l'on. Luigi Casero potrà essere sostituito dall'on. Alberto Giorgetti, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero, nell'ambito del generale potere di direttiva del Ministro, è delegato a promuovere ed a partecipare a studi ed iniziative, anche in campo internazionale, in materia di formulazione di previsioni di bilancio idonee a misurare gli effetti sull'ambiente degli interventi autorizzati e, più in generale, a trattare i profili ambientalistici delle scelte di bilancio.

2. Il Sottosegretario di Stato è inoltre delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) questioni rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio;

b) questioni rientranti nelle competenze dell'Agenzia del territorio e, nel relativo ambito, quelle attinenti al catasto, ai servizi geotopocartografici ed alle conservatorie dei registri immobiliari, nonché ai relativi rapporti con gli enti locali e con le associazioni degli stessi;

c) gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle commissioni tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

d) questioni concernenti la partecipazione dell'amministrazione ai tavoli di concertazione con le parti sociali;

e) contenzioso valutario e l'attività svolta per contrastare il riciclaggio.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 giugno 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 283

08A05423

DECRETO 10 luglio 2008.

Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Alberto Giorgetti è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di impedimento dell'on. Luigi Casero, delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, delle commissioni bilancio del Senato e della Camera, e, in seno alle stesse commissioni, i lavori, rispettivamente, della sottocommissione pareri e del comitato pareri, l'on. Luigi Casero potrà essere sostituito dall'on. Alberto Giorgetti, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Alberto Giorgetti è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) questioni concernenti l'amministrazione delle dogane, l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso dei diritti doganali e della relativa fiscalità interna negli scambi internazionali, nonché le questioni concernenti le accise sulla produzione e sui consumi;

b) questioni concernenti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e rientranti nella relativa competenza, comprese le accise sui tabacchi;

c) questioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi a premi;

d) questioni attinenti alla privatizzazione, valorizzazione e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di competenza del Dipartimento del tesoro;

e) questioni inerenti la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) d'intesa con il Sottosegretario on. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nonché con il Sottosegretario on. Daniele Molgora, questioni riguardanti il patto di stabilità con le regioni, le province, i comuni, escluso quello relativo alla sanità;

g) questioni concernenti il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, salvo le questioni concernenti il personale della Guardia di finanza, delle Agenzie fiscali, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, quello in servizio presso le commissioni tributarie e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

h) questioni concernenti, a livello generale, la partecipazione dell'Amministrazione ai tavoli di concertazione sindacale.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 286

08A05421

DECRETO 10 luglio 2008.

Delega di funzioni del Ministro dell'economia e delle finanze, al Sottosegretario di Stato on. Nicola Cosentino, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare il comma 404 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 134, con il quale il prof. Giulio Tremonti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 186, con il quale l'on. Nicola Cosentino è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Cosentino è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di impedimento dell'on. Daniele Molgora, delegato in via prioritaria a seguire i lavori, in sede consultiva, delle Commissioni finanze e tesoro del Senato e finanze della Camera, e, in seno alle stesse commissioni, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Daniele Molgora potrà essere sostituito dall'on. Nicola Cosentino, previo accordo con lo stesso.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Nicola Cosentino è delegato a trattare le materie sottoindicate:

a) questioni rientranti nelle competenze del Dipartimento del tesoro;

b) questioni relative alle provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive;

c) questioni concernenti le sedute del CIPE.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, col-

legi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 luglio 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 285

08A05422

DECRETO 21 luglio 2008.

Variazione del contenuto di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
PER LE ACCISE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, che disciplina i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio;

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003 che prevede che i tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette devono essere stampati su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la richiesta del 28 marzo 2008 trasmessa dalla British American Tobacco Italia Spa per la variazione del contenuto dichiarato di nicotina di una marca di sigarette;

Visto il risultato delle analisi effettuate dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che confermano che il tenore di nicotina è in linea con quanto asseverato dalla Società richiedente;

Decreta:

Il contenuto dichiarato di nicotina della seguente marca di sigarette è così modificato:

	mg/sigaretta nicotina da	mg/sigaretta nicotina a
Dunhill International	0,9	1,0

Il prodotto già fabbricato alla data del presente decreto potrà essere commercializzato fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2008

Il direttore: RISPOLI

08A05418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 2008.

Modificazione del decreto 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, PER LA QUALITÀ E PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto 6 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 31 ottobre 2005, numero di protocollo 65973;

Visto il decreto 20 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo 64488;

Visto il decreto 12 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 148 del 26 giugno 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2007, numero di protocollo 11548;

Vista la nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2859, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Parmigiano Reggiano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2859;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» con decreto 13 gennaio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo 2859 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2008

Il direttore generale: DESERTI

08A05351

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2008.

Cambio della denominazione sociale dell'organismo notificato Sciro S.p.A., in Genova, in Bureau Veritas Sciro S.p.A., in Milano, abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE attuate con decreto legislativo n. 163/2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER IL TRASPORTO INTERMODALE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, di attuazione delle direttive 96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/CE relative all'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale;

Visto il decreto dirigenziale del 10 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2006 con il quale si riconosce la società Sciro S.p.A., con sede a Genova in via Gavotti n. 5/6, quale organismo abilitato valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi delle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE per i sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione.

Vista la nota prot. n 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dalle direttive europee 96/48/CE e 2001/16/CE;

Vista la nota della Società Bureau Veritas Sciro S.p.a. prot. n. 98/08 del 18 aprile 2008 con la quale è stata comunicata la cessione della proprietà della Società Sciro S.p.a. alla Società Bureau Veritas Italia holding S.p.a.;

Vista la dichiarazione del rappresentante legale della Società Bureau Veritas Sciro S.p.A. attestante che la struttura tecnica dell'Organismo preposta all'attività relativa alla certificazione nel settore dell'interoperabilità ferroviaria è rimasta inalterata;

Constatato che, dall'esame della documentazione prodotta dalla suddetta società, è stato accertato il cambio della ragione sociale della società Sciro S.p.A. in Bureau Veritas Sciro S.p.A. con sede legale in viale Monza, 261 - Milano;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato gruppo di lavoro contenute nella nota n. DIP4/DG4/375 del 1° luglio 2008 dalla quale emerge il mantenimento del possesso dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del decreto legislativo n. 163/2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Sciro S.p.A., con sede legale in via Gavotti, 5/6 - Genova, riconosciuta, con decreto dirigenziale del 10 ottobre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2006, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

Infrastrutture;

Energia;

Controllo, comando e segnalamento;

Materiale rotabile;

Manutenzione;

opererà con la nuova denominazione sociale di Bureau Veritas Sciro S.p.A., relativamente alle suddette attività, dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto dirigenziale.

2. La decorrenza della validità del riconoscimento quale organismo notificato resta quella dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 6 novembre 2006.

3. Le disposizioni del decreto dirigenziale 10 ottobre 2006 di cui al comma 1 si applicano alla società Bureau Veritas Sciro S.p.A., con sede legale in viale Monza, 261 - Milano, laddove nel decreto stesso viene indicata la società Sciro S.p.A.

Roma, 10 luglio 2008

Il capo dipartimento: FUMERO

08A05381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 maggio 2008.

Sgravi contributivi sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, in attuazione dei commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere *a) b)* e *c)* della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali devono determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando in sede di prima applicazione del presente decreto i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata l'opportunità, in fase di prima applicazione, di determinare per il solo anno 2008 la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno, anche al fine delle necessarie valutazioni per gli anni successivi come derivanti dall'attività di monitoraggio relativa all'applicazione per l'anno 2008;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1955, n. 206 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera

percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2008, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura e i criteri di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere *b)* e *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. In considerazione del carattere sperimentale dello sgravio di cui al comma 1, entro il 30 settembre dell'anno 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei risultati del monitoraggio delle domande pervenute, effettuato dall'INPS, può essere rideterminata limitatamente all'anno 2008, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente decreto, ove non depositati, entro trenta giorni da quest'ultima data;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. È condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le modalità determinate dall'Istituto medesimo. La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera *b)* presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 4, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata anche con riferimento ai contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007, i cui effetti si protraggono oltre tale data. Per tali contratti non vale l'obbligo di deposito di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a).*

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'INPS prevede specifiche modalità operative limitatamente all'ipotesi di sgravi contributivi sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti territoriali.

4. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.

Criteri di priorità

1. La concessione dello sgravio di cui all'art. 2, comma 1, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1, avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

a) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente alla predetta data, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione;

b) contratti aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati dal 1º gennaio 2008, secondo l'ordine cronologico di inoltro della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.

3. L'ammissione allo sgravio avviene con cadenza periodica secondo le modalità definite dall'INPS, di cui la prima entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è tempestivamente comunicata al datore di lavoro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS trasmette trimestralmente ai Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze i dati relativi alle domande pervenute ed ammesse al beneficio ed il relativo utilizzo delle risorse programmate.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. I datori di lavoro che nelle more dell'emanazione del presente decreto abbiano continuato ad operare sulla base delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, potranno regolarizzare la propria posizione contributiva senza oneri aggiuntivi mediante compensazione con le somme eventualmente spettanti in base al presente decreto.

2. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

3. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 367

08A05372

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Nguyen (In Salatin) Thi Bich Hoa Vuong, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, a 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché, della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nguyen (In Salatin) Thi Bich Hoa Vuong, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor af physiotherapy (B Physio)» conseguito nell'anno 2002 presso la «Hogeschool Leiden» - Istituto superiore professionale - di Leida (Paesi Bassi), al fine dell'esercizio professionale in Italia di «fisioterapista»;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Nguyen (In Salatin) Thi Bich Hoa Vuong, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza di servizi previsto dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 5 giugno 2008;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Bachelor of Physiotherapy (B Physio)» conseguito nell'anno 2002 presso la «Hogeschool Leiden» - Istituto superiore professionale - di Leida (Paesi Bassi) dalla sig.ra Nguyen (In Salatin) Thi Bich Hoa Vuong, nata a Vung Tau (Vietnam) il giorno 3 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A5390

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Michael Andreas Ramon Werth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 novembre 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Michael Andreas Ramon Werth nato a Wittlich (Germania) il giorno 18 aprile 1966, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachartz für Kinder - und Jugendmedizin» in data 13 novembre 2007 conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in pediatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachartz für Kinder - und Jugendmedizin» conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 13 novembre 2007 dal sig. Michael Andreas Ramon Werth, nato a Wittlich (Germania) il giorno 18 aprile 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in pediatria.

Art. 2.

Il sig. Michael Andreas Ramon Werth già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Parma è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05384

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Elsa Pescollderungg, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 20 giugno 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elsa Pescollderungg nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 19 maggio 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Diplom-Tierärztin» conseguito in data 31 marzo 2007 presso la Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom-Tierärztin» conseguito presso la Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - in data 31 marzo 2007 dalla sig.ra Elsa Pescollderungg, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 19 maggio 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Elsa Pescollderungg è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05383

DECRETO 9 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Verena Thalmann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Verena Thalmann, nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 maggio 1973, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» in data 12 luglio 2007 conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specializzato in ginecologia e ostetricia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione, sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe» conseguito presso la Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 12 luglio 2007 dalla sig.ra Verena Thalmann nata a Bolzano (Italia) il giorno 25 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in ginecologia e ostetricia.

Art. 2.

La sig.ra Verena Thalmann già iscritta all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Bolzano è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico specializzato in ginecologia e ostetricia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine che provvede a quanto di specifica competenza è comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A05385

DECRETO 15 luglio 2008.

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2008 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto direttoriale del 15 febbraio 2006, concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il comunicato concernente la «Ricognizione e susseguente aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni delle officine che producono presidi medico-chirurgici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, concernente le disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei presidi medico-chirurgici;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 30 giugno 2008 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2008

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO 1

Elenco delle officine che alla data del 30 giugno 2008 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico-chirurgici

3V SIGMA S.P.A.	VIA C. COLOMBO, 45	GRASSOBBIO	BG
AEROSOL SERVICE ITALIANA S.R.L.	VIA DEL MAGLIO, 6	VALMADRERA	LC
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE	VIA REGINALDO GIULIANI, 201	FIRENZE	FI
ALMA CHIMICA S.R.L.	VIA SCALABRINI, 33	FINO MORNASCO	CO
ALPATEC S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 2	NOGAROLE ROCCA	VR
ALTHALLER ITALIA S.R.L.	STRADA COMUNALE PER CAMPAGNA, 5	LAMBRO	MI
ARTSANA S.P.A.	VIA SALDARINI CATELLI, 6/10	CASNATE CON BERNATE	CO
ARTSANA S.P.A.	VIA MARCONI, 1	GESSATE	MI
ASCOR CHIMICI S.r.l	VIA SIENA, 268	fraz.Capocolle BERTINORO	FO
ASCOR CHIMICI S.R.L.	VIA PIANA, 265	BERTINORO	FC
ASSUT EUROPE S.P.A.	ZONA INDUSTRIALE	MAGLIANO DEI MARSI	AQ
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22	ANCONA	AN
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A.	VIA PONTASSO, 13	CASELLA	GE
BAM DI BENAZZI E UTTINI S.N.C.	VIA NUOVA SELICE, 20	CONSELICE	RA
BARCHEMICALS S.R.L.	VIA S. ALLENDE, 14	CASTELNUOVO RANGONE	MO
BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	VIALE DELLE INDUSTRIE, 9	FILAGO	BG
BBG S.P.A.	VIA LUIGI GALVANI	OZZERO	MI
BERGEN S.R.L.	VIA ROMA, 90	CASTEL D'AZZANO	VR
BETAFARMA S.P.A.	VIA E. DE NICOLA, 10	CESANO BOSCONE	MI
BETTARI DETERGENTI S.r.l.	VIA GALILEO GALILEI, 2	PONCARALE	BS
BIER FARMACEUTICI S.a.s.	VIA CUPA CAPODICHINO, 19	NAPOLI	NA
BIOCHIMICA S.P.A.	VIA ROMA, 49	ZOLA PREDOSA	BO
BOLTON MANITOBA S.P.A.	VIA A. DE GASPERI, 3	NOVA MILANESE	MI
BORMAN ITALIANA S.r.l.	VIA GRAMSCI, 76	SETTIMO MILANESE	MI
BOUTY S.P.A.	VIALE CASIRAGHI, 441	SESTO SAN GIOVANNI	MI
C.O.C. FARMACEUTICI S.R.L.	VIA MODENA, 15	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO
CARMA S.r.l.	VIA DELL'INDUSTRIA, 11	PIEVE D'ALPAGO	BL
CENTROCHIMICA TORINO S.A.S. di Pasqualini Lidia & C.	VIA RONDO' BERNARDO, 12	BORGARETTO DI BEINASCO	TO
CHEMIA S.p.A.	VIA STATALE, 327 - C.P. 7	DOSSO	FE
CHEMICAL S TEAM S.R.L.	VIA ROBERTO PARIBENI, 21	ROMA	RM
CHEMICALS LAIF S.R.L.	VIA DELL'ARTIGIANATO, 13	VIGONZA	PD
CHIMICA INDUSTRIALE GAVIOL S.R.L.	VIA PO, 5	OPERA	MI
CHIMIFARM - UMBRA S.N.C. DI FERRI ANNA LETIZIA E C.	VOCABOLO ROTA, 213 ZONA INDUSTRIALE	BASCHI	TR
CICIEFFE S.R.L.	VIA PROVINCIALE, 13	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
CIFO S.P.A.	VIA ORADOUR, 6	SAN GIORGIO DI PIANO	BO
CIP 4 S.P.A.	VIA IDIOMI, 6	ASSAGO	MI
CIP 4 S.P.A.	VIA VERDI, 10	ASSAGO	MI
CO.IND s.c.	VIA SALICETO, 22	CASTEL MAGGIORE	BO
COFARM S.R.L.	VIA LEOPARDI, 14	SANREMO	IM
COLGATE-PALMOLIVE ITALIA S.R.L.	VIALE PALMOLIVE, 18	ANZIO	RM

COLKIM S.R.L.	VIA PIEMONTE, 50	OZZANO EMILIA	BO
CONVERTING WET WIPES S.R.L.	VIA DELLE INDUSTRIE, 15	DRESANO	MI
COSMINT S.P.A.	VIA XXV APRILE, 15	OLGIATE COMASCO	CO
COSMOSOL S.R.L.	VIA QUARTIANO, 25	MILAZZANO	LO
DALTON S.P.A.	VIA 2 GIUGNO, 9	LIMBIATE	MI
DASTY ITALIA S.P.A.	VIA KENNEDY, 28/B	BAGNATICA	BG
DECO INDUSTRIE S. COOP. P. A.	VIA CADUTI DEL LAVORO, 2	BAGNACAVALLO	RA
DEFOR ITALIANA S.N.C. DI FORNASIER FLORIANO ULISSE & C.	VIA ALLA SEGA, 4	FOLLINA	TV
DEISA EBANO S.P.A.	VIA COLLAMARINI, 27	BOLOGNA	BO
DESKIN S.R.L.	VIA ISONZO, 17	TURATE	CO
DETERCHIMICA 3000 S.R.L.	Z.I. LOCALITA' QUARTACCIO	FABBRICA DI ROMA	VT
DIACHEM S.P.A.	STRADA STAT. PADANA SUPERIORE KM. 185,8	CARAVAGGIO	BG
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.R.L.	CADUTI SENZA CROCE N.6/12	BAGGIOVARA	MO
D'ORTA S.P.A.	VIA PROVINCIALE PIANURA - LOC. S. MARTINO, 18	POZZUOLI	NA
DRAGO S.P.A.	VIA PROVINCIALE REGGIO, 63	LEMIZZONE DI CORREGGIO	RE
GEROSA S.R.L.	VIA P. NENNI,12	TICINO	NO
ECOLAB S.R.L.	VIA GRANDI, 9/11	ROZZANO	MI
ECOLKEM S.A.S.	VIA DELLA CHIMICA, 2/4	POVOLARO DI DUEVILLE	VI
E'COSI' S.R.L.	VIA G.GIORGI, 12	Loc.Villa Selva FORLI'	FO
EMMEGI DETERGENTS S.P.A.	VIA MARCONI, 5	TRENZANO	BR
ESOFORM S.P.A. LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO	VIALE DEL LAVORO, 10	ROVIGO	RO
EUROSPITAL S.P.A.	VIA FLAVIA, 122	TRIESTE	TS
F.P. S.R.L.	VIALE DEL LAVORO, 40	ALBERGO	VR
FABBRICA MOBILIOL G. MARTINELLI DI PIETRO MARTINELLI & C S.N.C.	VIA AURELIA NORD, 62/58	VIAREGGIO	LU
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA SARDORELLA, 43	GENOVA	GE
FALP S.R.L.	VIALE 11 SETTEMBRE 2001, 6/A	ALTEDO MALALBERGO	BO
FARMOL S.P.A.	VIA VERDELLA, 3	COMUN NUOVO	BG
FATRO S.P.A.	VIA EMILIA, 285	OZZANO DELL'EMILIA	BO
FER. BI S.N.C. DI DR NICOLA FERRI	VIALE 1° MAGGIO	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A	VIA GARIBALDI, 32	SAN MARTINO DI LUPARI	PD
FILL CHIMICA DI FIAMMENGHI L. E L. & C.	VIA DEL LAVORO, 12 - Z.I. MONTALETTO	CERVIA	RA
FIRMA S.R.L.	VIA PER MODENA, 28	CORREGGIO	RE
FORMASTER DI EMANUELA MAGNANI & C. S.A.S.	VIA VERATTO	ROTTOFRENO	PC
G.S. L'ABBATE S.R.L.	VIA ROMA, 220	FASANO	BR
GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	VIA FRANCESCA EST, 81	RODIGO	MN
GERMO S.P.A.	VIA GIOTTO, 19/21	CORMANO	MI
GIOVANNI OGNA E FIGLI S.P.A.	VIA FIGINI, 41	MUGGIO'	MI
GUGLIEMO PEARSON S.R.L.	VIA DELLE FABBRICHE, 40 . 40A ROSSO	GENOVA VOLTRI	GE
HENKEL ITALIA S.P.A.	VIALE COMO, 22	LOMAZZO	CO
HYDRA FARMACOSMETICI S.P.A.	VIA DELLE INDUSTRIE, 10	PADOVANA	PD
HYGAN S.R.L.	VIA A. MEUCCI, 5	LAIVES - LEIFERS	BZ

I.C.E. FOR S.P.A.	VIA P. PICASSO, 16	MAGENTA	MI
I.C.F. S.R.L.	VIA G. B. BENZONI - FRAZ. SCANNABUE	PALAZZO PIGNANO	CR
I.M.P. IMBALLAGGI MATERIE PLASTICHE S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 8	ALTAVILLA VICENTINA	VI
I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	NONA STRADA, 5	PADOVA	PD
I.R.C.A. SERVICE S.P.A.	S.S. CREMASCA 591, 10	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG
IGO S.R.L.	VIA PALAZZO, 46	ALBANO S. ALESSANDRO	BG
INCHITAL S.A.S. DI VISENTINI DR MARIO & C	VIA FONTANE, 71	VILLORBA	TV
INCO DI SASSATELLI SILVANO & C S.N.C.	VIA DEL FIFFO, 5	PIANORO	BO
INDUSTRIA CHIMICA LEICA S.P.A.	VIA DELL'APPENNINO, 457	FORLI'	FC
INDUSTRIALCHIMICA S.R.L.	VIA SORGAGLIA -Z.I.LA SORDAGLIA	ARRE	PD
INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 26,500	POMEZIA	RM
INTERNATIONAL SALES ORGANIZATION S.P.A.	VIA B. BUOZZI, 21	LISCATE	MI
ISAGRO S.P.A.	VIA NETTUNENSE KM. 23,400	APRILIA	LT
ISTITUTO CANDIOLI PROFILATTICO E FARMACEUTICO S.p.A.	VIA A. MANZONI,2	BEINASCO	TO
ITS DETERGENTI S.R.L.	VIA MONTE SANTO, 37	SEREGNO	MI
IVERS LEE ITALIA S.P.A.	CORSO DELLA VITTORIA, 1533	CARONNO PERTUSELLA	VA
J COLORS S.P.A.	VIA VENEZIA, 4	FINALE EMILIA	MO
JOHNSON DIVERSEY S.P.A.	S.S. 235	BAGNOLO CREMASCO	CR
KEMIKA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 55 CO.IN.OVA 2	OVADA	AL
KITER S.R.L.	VIA ASSIANO, 7/B	SETTIMO MILANESE	MI
KLORAL S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 50 Z.I.	ARCONATE	MI
L.B.I. LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	VIA TITO SPERI 3/5	SAN VITTORE OLONA	MI
L.I.F.A. S.R.L. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA PIAVE - Z.I. FOSSANIGO	ISOLA VICENTINA	VI
L.I.F.A. S.R.L. LAVORAZIONI INDUSTRIALI FITOFARMACI ED AFFINI	VIA C. COLOMBO, 7/A	VIGONOVO	VE
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A. SELLA S.R.L.	VIA VICENZA, 2	SCHIO	VI
LABORATORIO RODEX S.A.S. DI MANUELA CORTESE & C.	VIA CARDUCCI, 13 - LOC. LA FONTINA - FRAZ. GHEZZANO	SAN GIULIANO TERME	PI
LACHIFARMA S.R.L.	S.S. 16 - ZONA INDUSTRIALE	ZOLLINO	LE
LAMP S. PROSPERO S.P.A.	VIA DELLA PACE, 25/A	SAN PROSPERO	MO
LINCON ITALIANA S.P.A.	VIA EUROPA, 44	LODI VECCHIO	LO
LINDENBERG DI COCCHETTI LUIGI	S.S. PADANA INFERIORE Km. 228,8	GADESCO PIEVE DELMONA	CR
LODI ITALIA S.R.L.	VIA TACITO, 9	CORSICO	MI
LOMBARDA H S.R.L.	VIA MONTEGRAPPA SNC	ALBAIRATE	MI
LUIGI CHIZZONI & C S.R.L.	VIA DELLA MECCANICA, 12 ZAI 2	VERONA	VR
MADEL S.R.L.	VIA E. TORRICELLI, 3	COTIGNOLA	RA
MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.	VIA TARANTELLI, 13/15	MOZZATE	CO
MARKA S.R.L.	VIA CIRO MENOTTI, 77	TERRAZZANO DI RHO	MI
MATERIS PAINTS ITALIA S.P.A.	VIA IV NOVEMBRE, 3	PORCARI	LU
MAYER BRAUN DEUTSCHLAND S.R.L.	VIA BRIGATA MARCHE, 129	CARBONERA	TV
MAZZONI MARIO EREDI DI MAURO MAZZONI & C. S.A.S.	VIA ISONZO, 28	MOSSA	GO
MC S.R.L.	VIA S.S. 106, 12	PORTIGLIOLA	RC
MEDISAN DI CARBONA GABRIELLA	VIA REISS ROMOLI, 122/12	TORINO	TO

MIRATO S.P.A.	STRADA PROVINCIALE EST SESIA	LANDIONA	NO
MONDIAL S.N.C.	VIA DON G. ZONTA, 3	LIMENA	PD
MONTECHIMICA PRODOTTI CHIMICI S.N.C.	VIALE DEL LAVORO, 3	GAMBUGLIANO	VC
MONTEFARMACO S.P.A.	VIA G. GALILEI, 7	PERO	MI
NUNCAS ITALIANA S.P.A.	VIA G. DI VITTORIO, 43	MAZZO DI RHO	MI
NUOVA FARMEC S.R.L.	VIA WALTER FLEMMING, 7	SETTIMO - PESCANTINA	VR
NUOVA TECNOSOL S.R.L.	VIA DONIZZETTI, 3L	ASSAGO	MI
OFFICINE RPC DI RICERCA E PRODUZIONI CHIMICHE S.R.L.	VIALE LOMBARDIA, 49	TREZZO SULL'ADDA	MI
PACKAGING IMOLESE S.p.A.	VIA F.TURATI, 22	IMOLA	BO
PALL FILTRATION & SEPARATIONS S.P.A.	VIA SALVO D'AQUISTO, 2	ALBERGO	VR
PALMA ELECTRONICS S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA, 7	VILLA BARTOLOMEA	VR
PHARMA MILLENIUM S.R.L.	VIA ISONZO, 17/C - Z.I.	TURATE	CO
PHARMAC ITALIA S.R.L.	VIALE UMBRIA, 55/57	ROZZANO	MI
PHARMATEK PMC S.R.L.	PIAZZA DELLE INDUSTRIE, 3	CREMOSANO	CR
POLETTA RENZO S.N.C.	VIA M. G. GHIDONI, 42	GOITO	MN
PROIEZIONE PIU' S.R.L.	VIA MOZAMBICO, 17	RUSSI	RA
PROMOX S.R.L.	VIA DIAZ, 22	LEGGIUNO	VA
RARO S.R.L.	VIA I MAGGIO, 14	MATERA	MT
RE.LE.VI S.P.A.	VIA POSTUMIA, 1	RODIGO	MN
REA INDUSTRIA CHIMICA S.R.L.	VIA S.S. 87 KM 20,700	MARCIANISE	CE
RODWER S.R.L	VIA MALVEZZA, 3431/A - FRAZ. CASALECCHIO DEI CONTI	SAN PIETRO TERME	BO
ROTTAPHARM S.P.A.	VIA ROBBIO, 35	CONFIENZA	PV
S.I.A.P.I. S.R.L.	VIA ENRICO MATTEI, 25	BREGNANO	CO
S.I.L.C. - SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A.	STRADA PROVINCIALE,35 - km 4	TRESCORE CREMASCO	CR
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	VIA E. TORRICELLI, 2	COTIGNOLA	RA
SA.FO.SA. S.P.A.	VIA LOMBARDIA	GAGGIANO	MI
SCAM S.R.L.	VIA BELLARIA, 164	SANTA MARIA DI MUGNANO	MO
SEPRAN S.A.S.	VIA BRENTA, 20 - Z.I. SUD	ISOLA VICENTINA	VI
SIANGEST S.R.L.	VIA LAURENTINA KM 28,200	ARDEA	RM
SINAPAK S.R.L.	VIA DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO, 7	STRADELLA	PV
SINERGA S.P.A.	VIA DELLA PACCIARNA, 67	GORLA MAGGIORE	VA
SIPCAM S.P.A.	VIA VITTORIO VENETO, 81	SALERANO SUL LAMBRO	LO
SOCHIL CHIMICA S.R.L.	VIA I° MAGGIO SNC ZONA ARTIGIANALE RIPOLI	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE
SOLVAY CHIMICA BUSSI S.P.A.	PIAZZALE ELETTROCHIMICA, 1	BUSSI SUL TIRINO	PE
SUTTER INDUSTRIES S.P.A.	LOCALITÀ LEIGOZZE, 1	BORGHETTO BORBERA	AL
TEKNOFARMA S.P.A.	STR. COM. DA BERTOLLA ALL'ABBADIA DI STURA, 14	TORINO	TO
TENSIOCHIMICA INDUSTRIALE S.P.A.	VIA EUROPA, 83	CONCESIO	BS
TERRANALISI S.R.L.	VIA NINO BIXIO, 6	CENTO	FE
TORRE S.R.L.	VIA PIAN D'ASSO - FR. TORRENIERI	MONTALCINO	SI
TOSVAR S.R.L.	VIA DEL LAVORO, 10	POZZO D'ADDA	MI
TRE D DI ZOI FRANCO & C S.A.S.	FRAZIONE SANTA FIORA, 47 - LOC. FALCIGIANO	AREZZO	AR

TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.R.L.	VIA OSLAVIA, 18	MILANO	MI
UNILEVER ITALIA S.R.	STRADA COMUNALE CERQUETO S.N.C.	POZZILLI	IS
UNILEVER ITALIA S.R.L.	VIA LEVER GIBBS, 3	CASALPUSTERLENGO	LO
UNISPRAY S.R.L.	VIALE LOMBARDIA 86/90	COLOGNO MONZESE	MI
VALMATIC S.R.L.	VIA TURATI, 5	SECCHIA	MO
VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L.	VIA DESMAN, 43	BORGORICCO	PD
VPS GROUP S.R.L.	VIA SAN VITALE OVEST, 2901	MEDICINA	BO
WYETH-LEDERLE S.P.A.	VIA FRANCO GORGONE Z.I.	CATANIA	CT
ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	VIA TERZA STRADA, 12 (Z.I.)	CONSELVE	PD
ZEP ITALIA S.r.l	VIA CREMA, 67/69	BAGNOLO CREMASCO	CR
ZOBELE HOLDING S.P.A.	VIA FERSINA, 4	TRENTO	TN

08A05386

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 luglio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai Direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori csompartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 11207 del 3 luglio 2008 con la quale il Direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che nel giorno 3 luglio 2008 l'intero sistema informatizzato dei servizi di pubblicità immobiliare non ha funzionato per effetto di guasto avvenuto alle ore 8 per cui gli sportelli non hanno operato dalle ore 8 alle ore 12,30 fatta eccezione per i servizi di visura il cui sportello non ha operato dalle ore 8 alle ore 11,10 dello stesso giorno;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 9 luglio 2008 con nota prot. n. 936/2008 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare - nella giornata del 3 luglio 2008 negli orari e per le attività in premessa specificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 luglio 2008

Il direttore regionale: GERBINO

08A05387

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 luglio 2008.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 1997 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 3482/V/AGT del 12 settembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2007, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito

alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

Adotta
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1358) «Gruppo volontari ambulanza», con sede in Verolengo (TO);

1359) «A.P.A. Croce verde Casale», con sede in Casale Monferrato (AL);

1360) «Associazione volontari autoambulanza di Cortemilia», con sede in Cortemilia (CN);

1361) «V.A.R. Volontari ambulanza Roero», con sede in Canale (CN);

1362) «Confraternita di misericordia di Cuneo», con sede in Cuneo;

1363) «Pubblica assistenza croce bianca di Ormea», con sede in Ormea (CN);

1364) «Croce di Sant'Andrea Onlus», con sede in Biandrate (NO);

1365) «Squadra nautica di salvamento», con sede in Verbania;

1366) «Croce Lodigiana Onlus», con sede in S. Stefano Lodigiano (LO);

1367) «Croce San Francesco Onlus», con sede in Rivanazzano (PV);

1368) «P.A. Croce di Malta», con sede in Boissano (SV);

1369) «Pubblica assistenza città di Cervia», con sede in Cervia (RA);

1370) «Società di mutuo soccorso e pubblica assistenza croce azzurra Figline Valdarno Onlus», con sede in Figline Valdarno (FI);

1371) «Confraternita di misericordia di Terricciola-Selvatelle», con sede in Terricciola (PI);

1372) «Croce verde Torre San Patrizio», con sede in Torre San Patrizio (AP);

1373) «Confraternita di misericordia di Melito di Porto Salvo», con sede in Melito di Porto Salvo (RC);

1374) «Pubblica assistenza e soccorso Croce Blu», con sede in Sassari;

1375) «A.V.S. Tramatza associazione volontari del soccorso ONLUS», con sede in Tramatza (OR).

Art. 2.

1. L'Associazione «Piccolo Marco Sanna», con sede in Solarussa (OR), già inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso di cui all'art. 1, al numero 1326 della determinazione direttoriale del 16 marzo 2006 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 75 del 30 marzo 2006), ha cambiato la propria denominazione sociale in «Duemilauno Solarussa», senza modificare la natura dell'associazione stessa.

2. L'associazione «Pubblica assistenza croce bianca di Castelnuovo Magra», con sede in Castelnuovo Magra (SP), già inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso di cui all'art. 1, al numero 657 del decreto ministeriale 15 dicembre 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 3 febbraio 1987), ha cambiato la propria denominazione in «Pubblica assistenza di Castelnuovo Magra e Ortonovo», senza modificare la natura dell'associazione stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 luglio 2008

Il direttore: DE SANTIS

08A05400

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 26 giugno 2008.

Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. (Deliberazione n. 46).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lettera *h);*

Ritenuta la necessità di provvedere in relazione ai rischi connessi al trattamento di dati personali effettuato da consulenti tecnici e periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero nell'ambito di procedimenti in sede civile, penale e amministrativa;

Rilevata l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per i professionisti interessati;

Viste le pertinenti disposizioni del codice di procedura civile (in particolare gli articoli da 61 a 64 e da 191 a 200) e del codice di procedura penale (in particolare gli articoli da 220 a 232, 359 e 360);

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Delibera:

1. Di adottare le «Linee guida» contenute nel documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché - per quanto di rispettiva competenza - per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati;

3. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente provvedimento, unitamente alle menzionate «Linee guida», per la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2008

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: CHIARAVALLOTI

Il segretario generale: BUTTARELLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA PARTE DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI AUSILIARI DEL GIUDICE E DEL PUBBLICO MINISTERO
(DELIBERAZIONE n. 46 del 26 giugno 2008)

1. *Premessa.*

1.1 *Scopo delle linee guida.*

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; articoli 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per ragioni di giustizia» (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

1.2 *Ambito considerato.*

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (articoli 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; articoli 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

2. *Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.*

2.1 *Considerazioni generali.*

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (articoli da 18 a 22), alla notificazione al Garante (articoli 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (articoli da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (articoli da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 1);

adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato *B)* al Codice).

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza.*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera *a)* e *b)*), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lettera *c)*).

Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento

peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. il, comma 1, lettera *d)*).

3. *Comunicazione dei dati.*

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-*bis* c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. *Conservazione e cancellazione dei dati.*

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lettera *b)*, del Codice).

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. *Misure di sicurezza.*

5.1 *Misure idonee e misure minime.*

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le «misure idonee e preventive» cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le «misure minime» specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato *B)* al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lettera *g)* del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2 *Incaricati.*

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. *I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari.*

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. il del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (articoli 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato *B)* al Codice).

In particolare, il consulente di parte:

può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lettera *a)* e *b)*); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;

può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lettera *d)*);

salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-*bis* c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. articoli 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle «misure idonee e preventive» (art. 31,) sia alle «misure minime» (articoli da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato *B)* al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lettera *g)* e punto 19, del disciplinare tecnico allegato *B)*);

deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

08A05378

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 luglio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventisette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 23 luglio 2008, n. 124, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008, recante "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Italia dei Valori - via Felice Casati n. 1/a - 20124 Milano, rec. tel. 02/45498411.

08A05457

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di pubblicazione delle note al decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008).

A seguito dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 del decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119, recante: «Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'art. 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.», viene qui di seguito riportato il testo delle relative note.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O. è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima dalla loro emanazione.

4. I regolamenti di cui ai comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 27, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

«Art. 27 *(Finalità della verifica)*. — 1. La verifica di cui all'art. 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, è finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresì, ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.».

— Il testo dell'art. 35, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

«Art. 35 *(Le modalità di validazione)*. — 1. La validazione del progetto posto a base di gara è espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 37, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

«Art. 37 *(Le garanzie)*. — 1. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;

b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovrà avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;

c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore ai 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni dì euro;

d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti *a), b), c)* per lo specifico progetto.

2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa è a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attività di verifica, mentre sarà a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.».

Note all'art. 4:

— Il testo del comma 5 dell'art. 30, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

«5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.».

Note all'art. 6

— Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 reca:

«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n, 266.

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2000, n. 2.

— I testi degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono i seguenti:

«Art. 33 *(Principi generali delle verifiche ai fini della validazione).* — 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GE EN ISO/IEC 17020

progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto;

progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto,

2. Gli aspetti del controllo sono:

a) completezza della documentazione progettuale;

b) contenuto degli elaborati

c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;

d) controllo incrociato tra gli elaborati;

e) affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

*a)*Completezza della documentazione progettuale.

Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti

b) Controllo del contenuto degli elaborati.

Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualità e quantità dei materiali);

c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche.

Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;

congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;

d) Controllo incrociato fra elaborati.

Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte;

verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;

e) Affidabilità e funzionalità tecnica dell'intervento.

Accertamento del grado di approfondimento delle, indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione;

rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;

attuabilità delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalità dell'opera, comparando il progetto con altri simili già realizzati e sperimentati;

verifica dell'attendibilità delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive;

verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere;

rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali;

rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto i 990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;

rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche nonne nel capitolato speciale d'appalto.

3. A conclusione delle attività di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica).».

«Art. 34 *(Estensione del controllo e momenti della verifica).* — 1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attività di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalità di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessità dell'opera

2. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali e/o di esistenza di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi già oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a cam-

pione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità; in ogni caso delle scelte sopra citate dovrà essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attività di controllo.

3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessità dell'opera e delle modalità di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento può disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.

5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attività di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.

6. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.».

Note all'art. 8:

— Le parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rispettivamente recano:

«Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari».

«Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali».

— Per i riferimenti del decreto 22 ottobre 2004, n, 270 e 3 novembre 1999, n. 509 si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 10:

— Per il testo degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si vedano le note all'art. 6.

Note all'art. 15

— Il testo dell'art. 7, comma 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici» è il seguente:

«9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili».

— Il testo dell'art. 31 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

«Art. 31 *(Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di verifica)*. — 1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attività di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:

organismi edilizi ed opere di bioedilizia;

opere per la mobilità su gomma e ferro;

opere relative al ciclo intergrato dell'acqua;

opere fluviali e marittime;

opere impiantistiche;

opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilità.

2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera *a)* del comma 1 può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera *b)* dei comma 1 può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.

3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sarà affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

4. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Acereditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, del codice che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b)*, del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.

5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attività di verifica e, a tale fine, e comunicato agli organismi di accreditamento».

08A05456

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Pontificio seminario regionale «S. Pio X», in Catanzaro

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 14 luglio 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica al Pontificio seminario regionale «S. Pio X», con sede in Catanzaro.

08A05374

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7284-XV.J(4535), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: " TONANTE DRAGON calibro 69 mm, h=150 mm" (massa attiva g. 310) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7281-XV.J(4538), del 10.07.2008, il manufatto esplosivo denominato: " TONANTE DRAGON calibro 82 mm, h=180 mm" (massa attiva g. 582) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. .7280-XV.J(4539), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "TONANTE DRAGON calibro 123 mm; h=175 mm" (massa attiva g. 921) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7279-XV.J(4540) del 10.07.2008, il manufatto esplosivo denominato: "TONANTE DRAGON calibro 50 mm; h=108 mm" (massa attiva g. 156) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7278-XV.J(4541), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "SFERA DRAGON calibro 92 mm" (massa attiva g. 387) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7277-XV.J(4542), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "4 TEMPI DRAGON calibro 68 mm" (massa attiva g. 200) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7276-XV.J(4543), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "SPACCO E COLPO DRAGON calibro 68 mm" (massa attiva g. 372) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7271-XV.J(4550), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "FONTANELLA DRAGON calibro 65mm" (massa attiva g. 255) è riconosciuto, su istanza della Sig.ra Di Risio Fabiana, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in contrada Alento, 66 – Ripa Teatina (CH), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.2889-XV.J(4610), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "RAFFAELLO 75 WOLWES" (massa netta g 186,04) è riconosciuto, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Via Passo Sella, 13 - Castel d'Aiano (Bo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.4586-XV.J(4586), del 10.07.2008 il manufatto esplosivo denominato: "MICHELA" (massa netta g.72); è riconosciuto, su istanza del sig. Benassi Giotto, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Via Passo Sella, 13 - Castel d'Aiano (Bo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.16940-XV.J(4787), del 10.07.2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "VP 9662 J – 100C. (d. f.: VP 9662 J – 100C.)" (massa attiva g. 2131);
- "VP 9698 J – 100C. (d. f.: VP 9698 J – 100C.)" (massa attiva g. 2249,5);
- "VP 9689 J – 100C. (d. f.: VP 9689 J – 100C.)" (massa attiva g. 2104);
- "VP 9683 JB – 100C. (d. f.: VP 9683 JB – 100C.)" (massa attiva g. 2130);
- "VP 9687 J – 100C. (d. f.: VP 9687 J – 100C.)" (massa attiva g. 2130);
- "VP 9688 J – 150C. (d. f.: VP 9688 J – 150C.)" (massa attiva g. 3194,5);
- "VP 9686 J – 150C. (d. f.: VP 9686 J – 150C.)" (massa attiva g. 3194);
- "VP 9696 J – 150C. (d. f.: VP 9696 J – 150C.)" (massa attiva g. 3387);
- "VP 9672 G – 50C. (d. f.: VP 9672 G – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);
- "VP 9672 A – 50C. (d. f.: VP 9672 A – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);
- "VP 9672 B – 50C. (d. f.: VP 9672 B – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);
- "VP 9672 C – 50C. (d. f.: VP 9672 C – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);
- "VP 9672 D – 50C. (d. f.: VP 9672 D – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);
- "VP 9672 E – 50C. (d. f.: VP 9672 E – 50C.)" (massa attiva g. 1230,50);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Reggiano (Sa) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.16866-XV.J(4786), del 10.07.2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "MF1551V – SPETTACOLO 100 MULTICOLOR" (massa attiva g 472,30)
- "MF1549CV – SPETTACOLO 19 MULTICOLOR" (massa attiva g 91,70)

sono riconosciuti, su istanza del sig. TRAVAGLINI Gaspare, titolare del deposito di fuochi artificiali in Colonnella (Te) – Contrada Vallecupa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria, gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.12222-XV.J(4669), del 10.07.2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 S D.F.: (STARS)" (*massa attiva g 2573,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 D.F.: (APOCALISSE)" (*massa attiva g 2573,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 A D.F.: (NARNJA)" (*massa attiva g 2573,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 B D.F.: (PACIFIC)" (*massa attiva g 2573,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 C D.F.: (ATLANTIDE)" (*massa attiva g 2573,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 D D.F.: (OLIMPIC)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 E D.F.: (EQUADOR)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 F D.F.: (COMMANDO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 G D.F.: (DIABOLICO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 H D.F.: (HOLLIDAYS)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 I D.F.: (IMPOSSIBOL)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 L D.F.: (LUNA D'ORO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 M D.F.: (MORTAL)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 N D.F.: (MOTTOLA)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 O D.F.: (ONDE COLORATE)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 P D.F.: (FUOCO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 Q D.F.: (QUOTER)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 R D.F.: (RED)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 T D.F.: (TOP)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 U D.F.: (URAGANO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 V D.F.: (ARLECCHINO)" (*massa attiva g2573 ,00*)
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 420 Z D.F.: (ZIRLO)" (*massa attiva g2573 ,00*)

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo,in veste di amministratore unico delle Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in località Procelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.7356-XV.J(4670), del 10.07.2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "PIROTECNICA TEANESE SRL 430 V D.F.: (150 EFFETTI GIOIOSI V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 437 V D.F.: (ORIONE V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 431 V D.F.: (ANGELO V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 432 V D.F.: (FEDERICO V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 433 V D.F.: (HANNIBAL V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 434 V D.F.: (BOOM V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 435 V D.F.: (DIVINO V)" (*massa attiva g 3897,00*);
- "PIROTECNICA TEANESE SRL 436 V D.F.: (DRAGON BOLL V)" (*massa attiva g 3897,00*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo,in veste di amministratore unico delle Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in località Procelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. PROT. 557/P.A.S.12784-XV.J(4722), del 10.07.2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "410ORO PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 1746,00*);
- "410RC PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2001,00*);
- "410VRB PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2001,00*);
- "410BOC PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 1893,00*);
- "410ARA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 1746,00*);
- "420AB PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2541,00*);
- "420ARGR PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g2541,00*);
- "420ORO PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2541,00*);
- "434AR PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g3815,00*);
- "440RRCC PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2561,00*);
- "440DR PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2575,00*);
- "440RGA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2601,00*);
- "440RC PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2541,00*);
- "440LC PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2541,00*);
- "440ARG PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2607,00*);
- "440CV PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2541,00*);
- "440RAA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2565,00*);
- "440ORO PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 2841,00*);
- "450RV PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 3890,00*);
- "450RGA PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 3890,00*);
- "450ARG PIROTECNICA TEANESE SRL" (*massa attiva g 3908,00*);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo,in veste di amministratore unico delle Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in località Procelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

08A05376

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco dei prodotti fitosanitari registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 2008, con procedura d'importazione parallela pubblicato ai sensi dell'articolo 5, comma 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

I semestre 2008 – ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI CON PROCEDURA D'IMPORTAZIONE PARALLELA.

Prodotto di riferimento		**Prodotto importato**				
Nome prodotto (ditta titolare)	n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]	Paese membro di provenienza Nome prodotto (ditta titolare)	 n°di registrazione (data di reg.ne) [scadenza]	Estremi del decreto di autorizzazione all'importazione responsabile dell'importazione	Nome del prodotto reg.ne n° taglie	A) Officina di riconfezionamento/rietichettatura B) Officina di sola rietichettatura C) Eventuale distributore
TOPIK 240 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	8929 (01/10/1996) [31/12/2008]	REGNO UNITO (UK) TOPIK (Syngenta Crop Protection UK Ltd)	 M12333	DD 21/01/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**TOPIK** **14174/IP** **1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Che mia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
SCORE 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	8801 (06/03/1996) [31/12/2008]	REGNO UNITO (UK) PLOVER (Syngenta Crop Protection UK Ltd)	 M11763	DD 21/01/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**PLOVER** **14066/IP** **1 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Che mia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
RUFAST E-FLO (Cheminova Agro Italia Srl)	9668 (24/06/1998) [31/12/2008]	FRANCIA (FR) ORYTIS (Cheminova A/S)	 9500432	DD 21/01/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**ORYTIS** **14149/IP** **1 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
DURSBAN 75 WG (Dow AgroSciences Italia Srl)	10049 (26/05/1999) [31/12/2008]	REGNO UNITO (UK) DURSBAN WG (Dow AgroSciences Ltd)	 M09153	DD 28/03/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**DURSBAN WG** **14219/IP** **1 Kg**	A) Menora GmbH, Graz (Austria) B) Chemia SpA, Dosso (FE) C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)

TILT 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	5755 (27/01/1984)	GERMANIA (DE)		DD 13/05/2008	**TILT 250 EC**	A) Menora GmbH, Graz (Austria)
		TILT 250 (Syngenta Agro GmbH)	3315-00	Genetti GmbH – Merano (BZ)	**14251/IP**	B) Chemia SpA, Dosso (FE)
					0.250, 1, 5 ℓ	
TITUS (Du Pont de Nemours Italiana Srl)	8130 (30/12/1992) [31/12/2008]	AUSTRIA (AT)		DD 11/04/2008 e 06/06/2008	**RIMBEL 25 WG**	A) Menora GmbH, Graz (Austria)
		TITUS (Du Pont de Nemours GmbH)	2874	Genetti GmbH – Merano (BZ)	**14235/IP**	B) Chemia SpA, Dosso (FE)
					100 g	C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
MILBEKNOCK (Comercial Quimica Masso')	12860 (23/05/2007) [30/11/2015]	AUSTRIA (AT)		DD 13/05/2008	**CHECKOUT**	A) Menora GmbH, Graz (Austria)
		MILBEKNOCK (Stäler Austria GmbH)	2875/0	Genetti GmbH – Merano (BZ)	**14264/IP**	B) Chemia SpA, Dosso (FE)
					1 ℓ	C) Verde Bio Srl, Montebelluna (TV)
TILT 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	5755 (27/01/1984)	GERMANIA (DE)		DD 13/05/2008	**TILT 250 EC**	B) Terranalisi, Cento (FE)
		TILT 250 (Syngenta Agro GmbH)	3315-00	Terranalisi Srl, Cento (FE)	**14252/IP**	
					1 ℓ	
ETHEFON 40SL (Bayer CropScience Srl)	13933 (02/10/2007) [02/10/2017]	BELGIO (BE)		DD 06/06/2008	**ETEROC 480**	A) Menora GmbH, Graz (Austria); Cera Chem S.ar.l., Mertert (Lussemburgo)
		ETHEPHON CLASSIC (Bayer CropScience NV)	9202/B	Rocca Frutta, Gaibana (FE)	**14269/IP**	B) Althaller, san Donato al Lambro (MI)
					1, 5 ℓ	

ETHEFON 40SL (Bayer CropScience Srl)	13933 (02/10/2007) [02/10/2017]	BELGIO (BE)		DD 06/06/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**ETEFON 480** **14270/IP** **1, 5 ℓ**	A) Menora GmbH, Graz (Austria); Cera Chem S.ar.l., Mertert (Lussemburgo)
		ETHEPHON CLASSIC (Bayer CropScience NV)	9202/B			
SPYRALE (Syngenta Crop Protection SpA)	9757 (23/09/1998) [31/12/2008]	GERMANIA (DE)		DD 12/06/2008 Terranalisi Srl, Cento (FE)	**SPYRALE** **14292/IP** **1 ℓ**	B) Terranalisi, Cento (FE)
		SPYRALE (Syngenta Agro GmbH)	4706-00			
SCORE 25 EC (Syngenta Crop Protection SpA)	8801 (06/03/1996) [31/12/2008]	GERMANIA (DE)		DD 19/06/2008 Terranalisi Srl, Cento (FE)	**SCORE** **14293/IP** **0.250, 1 ℓ**	B) Terranalisi, Cento (FE)
		SCORE (Syngenta Agro GmbH)	4353-00			
SPYRALE (Syngenta Crop Protection SpA)	9757 (23/09/1998) [31/12/2008]	FRANCIA (FR)		DD 07/05/2008 PA-MAG Srl	**SPYRALE** **14250/IP** **1, 5 ℓ**	B) Chemia SpA, Dosso (FE)
		SPYRALE (Syngenta Agro SAS)	9300487			
TEPPEKI (ISK Biosciences SA)	12225 (18/10/2007) [18/10/2012]	GERMANIA (DE)		DD 26/06/2008 Genetti GmbH – Merano (BZ)	**FLONIC** **14346/IP** **500 g**	A) Menora GmbH, Graz (Austria)
		TEPPEKI (ISK Biosciences SA)	5691-00			

08A05377

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attribuzione e assegnazione dei beni appartenenti alla soppressa Federazione cassa mutua artigiana, all'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI) e all'Istituto nazionale assicurazioni malattia (INAM) ubicati nella regione Sardegna.

Con decreto interministeriale del 7 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'Ispettorato generale di finanza, settore enti in liquidazione, già Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (IGED), del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata disposta l'attribuzione — per essere realizzati — dei seguenti beni immobili e dei relativi beni mobili in essi allocati, appartenenti:

alla ex Federazione nazionale cassa mutua artigiani, ubicato in Nuoro, in via Gramsci, 11;

all'ex Ente nazionale per la previdenza degli infortuni (ENPI), ubicato in Iglesias, in via del Buon Cammino o via Trexenta, 21;

all'Istituto nazionale assicurazioni malattia (INAM), ubicati in provincia di Sassari nei comuni di Monti, in via Prato s.n.c.; di Pozzomaggiore, in via San Pietro s.n.c. e di Burgos, in via RG Pianu (oppure via E. Costa).

È stata disposta, inoltre, l'assegnazione al patrimonio delle Unità sanitarie locali, competenti per territorio della regione Sardegna, dei beni immobili, appartenenti alla soppressa Federazione cassa mutua artigiani e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM), ubicati nella città di Cagliari, in via Logudoro, 17 e 23, in via Alghero, 14 e in via Trigellio n. 21.

Infine sono stati attribuiti al patrimonio delle Unità sanitarie locali, competenti per territorio della regione Sardegna, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo presenti sia negli immobili di cui al precedente comma, che in quelli — di proprietà di terzi — tenuti in locazione in Sassari, in via Carlo Alberto, n. 48 e in via M. Zanfarino n. 23.

08A05285

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con decreto direttoriale 9 luglio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento del 21 novembre 1978, modificato in data 26 giugno 1981, 24 febbraio 1983, 8 ottobre 1994, 19 novembre 1997, 9 agosto 2000 e 5 maggio 2005 alla società «Mythos Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano - Iscrizione registro delle imprese e codice fiscale n. 02859610582.

08A05373

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione, nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, della nota n. 17445 relativa all'assegnazione di biodiesel agevolato.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 15 luglio 2008, è stata pubblicata la nota del direttore dell'area centrale verifiche e controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione, per l'anno 2008, di 180.000 tonnellate di biodiesel agevolato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1995.

08A05308

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eutimil»

Estratto provvedimento UPC/II/355 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: EUTIMIL.

Confezioni:

027964016 - «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027964028 - «2 mg/ml sospensione orale» 1 flacone da 150 ml;

027964030 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027964042 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0567/001,003/II/025, NL/H/0567/001,003/II/040, NL/H/0567/001,003/II/011, NL/H/0567/001,003/N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento UPC/II/267/2008 dell'11 giugno 2008 cui allegati contengono imprecisioni puramente formali.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05298

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Docpharma»

Estratto provvedimento UPC/II/363 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: PAROXETINA DOCPHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038019016/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019028/M - «10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019030/M - «10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019042/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019055/M - «10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019067/M - «10 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019079/M - «10 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019081/M - «10 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019093/M - «10 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019105/M - «10 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019117/M - «20 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019129/M - «20 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019131/M - «20 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019143/M - «20 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019156/M - «20 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019168/M - «20 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019170/M - «20 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019182/M - «20 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019194/M - «20 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019206/M - «20 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019218/M - «30 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019220/M - «30 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019232/M - «30 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019244/M - «30 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019257/M - «30 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019269/M - «30 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019271/M - «30 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019283/M - «30 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019295/M - «30 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019307/M - «30 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019319/M - «40 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019321/M - «40 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019333/M - «40 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019345/M - «40 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019358/M - «40 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019360/M - «40 mg compresse» 60 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019372/M - «40 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019384/M - «40 mg compresse» 120 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019396/M - «40 mg compresse» 180 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019408/M - «40 mg compresse» 500 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019410/M - «20 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019422/M - «20 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019434/M - «20 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019446/M - «40 mg compresse» 20 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019459/M - «40 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 038019461/M - «40 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Docpharma N.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0831/001-004/II/012.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni: 4.4 e 4.8

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Hexal»

Estratto provvedimento UPC/II/364 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: PAROXETINA HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036614016/M - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614028/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614030/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614042/M - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614055/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614067/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614079/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614081/M - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614093/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614105/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614117/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614129/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614131/M - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614143/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister al/pvc;

A.I.C. n. 036614156/M - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614168/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614170/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614182/M - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614194/M - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614206/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614218/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614220/M - «20 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614232/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614244/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614257/M - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614269/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614271/M - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in contenitore per compresse in pe;

A.I.C. n. 036614283/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore per compresse in pe;

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0234/001/II/031, DK/H/0234/001/II/032, DK/H/0234/001/II/037, DK/H/0234/001/R01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo.

Armonizzazione foglio illustrativo e etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05300

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Boostrix»

Estratto provvedimento UPC/II/365 dell'8 luglio 2008

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

A.I.C. n. 034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile dtpa vaccino;

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/N001, DE/H/0210/001-002/II/14.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette e ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05299

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto determinazione UPC 563 dell'8 luglio 2008

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Merck S.pa., con sede in via Stephenson Giorgio, 94, Milano, con codice fiscale n. 03350760967.

Specialità medicinale: LODOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 035583018 - 30 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583020 - 50 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583032 - 60 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583044 - 90 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583057 - 100 compresse rivestite con film da 2,5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583069 - 30 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583071 - 50 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583083 - 60 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583095 - 90 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583107 - 100 compresse rivestite con film da 5 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583119 - 30 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583121 - 50 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583133 - 60 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583145 - 90 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

A.I.C. n. 035583158 - 100 compresse rivestite con film da 10 mg/6,25 mg;

Specialità medicinale SUPRATIROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035819010 - 20 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819022 - 25 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819034 - 50 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819046 - 60 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819059 - 90 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819061 - 100 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819073 - 28 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819085 - 84 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819097 - 500 compresse in blister ppe/al da 25 mcg;

A.I.C. n. 035819109 - 20 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819111 - 25 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819123 - 50 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819135 - 60 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819147 - 90 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819150 - 100 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819162 - 28 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819174 - 84 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819186 - 500 compresse in blister ppe/al da 50 mcg;

A.I.C. n. 035819198 - 20 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819200 - 25 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819212 - 50 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819224 - 60 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819236 - 90 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819248 - 100 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819251 - 28 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819263 - 84 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819275 - 500 compresse in blister ppe/al da 75 mcg;

A.I.C. n. 035819287 - 20 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819299 - 25 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819301 - 50 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819313 - 60 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819325 - 90 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819337 - 100 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819349 - 28 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819352 - 84 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819364 - 500 compresse in blister ppe/al da 100 mcg;

A.I.C. n. 035819376 - 20 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819388 - 25 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819390 - 50 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819402 - 60 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819414 - 90 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819426 - 100 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819438 - 28 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819440 - 84 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819453 - 500 compresse in blister ppe/al da 125 mcg;

A.I.C. n. 035819465 - 20 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819477 - 25 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819489 - 50 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819491 - 60 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819503 - 90 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819515 - 100 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819527 - 28 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819539 - 84 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819541 - 500 compresse in blister ppe/al da 150 mcg;

A.I.C. n. 035819554 - 20 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819566 - 25 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819578 - 50 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819580 - 60 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819592 - 90 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819604 - 100 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819616 - 28 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819628 - 84 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819630 - 500 compresse in blister ppe/al da 175 mcg;

A.I.C. n. 035819642 - 20 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819655 - 25 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819667 - 50 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819679 - 60 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819681 - 90 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819693 - 100 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819705 - 28 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819717 - 84 compresse in blister ppe/al da 200 mcg;

A.I.C. n. 035819729 - 500 compresse in blister ppe/al da 200 mcg.

Specialità medicinale UFT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034864013 - «capsule rigide» 21 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034864025 - «capsule rigide» 28 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034864037 - «capsule rigide» 35 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034864049 - «capsule rigide» 42 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034864052 - «capsule rigide» 36 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 034864064 - «capsule rigide» 120 capsule in blister pvc/pvdc/al,

sono ora trasferite alla società: Mercks Serono S.p.a., con sede in via Casilina, 125, Roma, con codice fiscale n. 00399800580.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A05304

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
M01AB15	KETOROLAC	3 unità 30 mg - uso parenterale
C1OAB05	FENOFIBRATO	20 unità 200 mg - uso orale

08A05382

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005)

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 2223/1996, SEC95 Sistema Europeo dei Conti).

I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica, indipendenti dal regime giuridico che governa le singole unità istituzionali.

Elenco Amministrazioni Pubbliche per tipologia[1]

Amministrazioni Centrali

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri[2]

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Agenzie fiscali

Agenzia del demanio
Agenzia del territorio
Agenzia delle dogane
Agenzia delle entrate

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa conguaglio per il settore elettrico
Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti
Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA

Enti produttori di servizi economici

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
Agenzia nazionale del turismo
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a
Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario - CEFPAS
Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Equitalia giustizia S.p.a
Equitalia servizi S.p.a
Equitalia S.p.a
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
Fondo innovazione tecnologica
Fondo mobilità manodopera
Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali
Istituto nazionale per il commercio estero – ICE
Italia Lavoro S.p.a
Patrimonio dello Stato S.p.a.

1 La classificazione statistica per tipologia è introdotta esclusivamente per facilitare la lettura dell'elenco.
2 Le Istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate a fini statistici Unità Locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
Le Soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale sono considerate a fini statistici Unità Funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali.

Autorità amministrative indipendenti

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Autorità garante della concorrenza e del mercato – ANTITRUST
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali
Registro Italiano Dighe – RID[3]

Enti a struttura associativa

Associazione nazionale autorità e enti di ambito – ANEA
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN
Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI
Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – FederBIM
Fondazione centro sperimentale di cinematografia
Fondazione della conferenza dei rettori delle Università italiane
Fondazione Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL
Unione delle province d'Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali

Accademia della Crusca
Accademia nazionale dei Lincei
Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006
ARCUS S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
Associazione italiana della Croce Rossa – Comitato centrale CRI
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale
Comitato italiano paralimpico
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'ONU per l'alimentazione e l'agricoltura
Comitato olimpico nazionale italiano – CONI
Coni Servizi S.p.a.
Ente teatrale italiano – ETI
Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
Federazione italiana badminton (FIBa)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)
Federazione italiana cronometristi (FICr)
Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana nuoto (FIN)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
Federazione italiana scherma (FIS)

[3] Soppresso con Decreto legge 3 ottobre 2006 N°262, art.45.

Federazione italiana sci nautico (FISN)
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
Federazione italiana sport invernali (FISI)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Fondazione biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione centro internazionale radio medico – CIRAM
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico
Fondazione La Biennale di Venezia
Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma
Fondazione La Triennale di Milano
Fondo edifici di culto
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Unione italiana tiro a segno
Unione nazionale incremento razze equine – UNIRE
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
Agenzia per la promozione della ricerca europea
Agenzia spaziale italiana – ASI
Centro Italiano per la Ricerca Aerospaziale – CIRA S.p.a.
Centro Ricerche Marine di Cesenatico S.c.p.a.
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura – CRA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Ente italiano montagna – EIM
Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente – ENEA
Fondazione Edmund Mach
Fondazione istituto italiano di tecnologia
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – ICRAM
Istituto di studi e analisi economica - ISAE
Istituto italiano di medicina sociale
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale agronomico per l'oltremare
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" - INDAM
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di economia agraria – INEA
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di statistica - ISTAT
Istituto nazionale per la fauna selvatica
Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL
Istituto superiore di sanità - ISS
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi
Museo Tridentino di scienze naturali
Stazione Zoologica Anton Dhorn

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca

Istituti zooprofilattici sperimentali

Stazioni sperimentali per l'industria

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome
Province
Comuni
Comunità montane
Unioni di comuni

Agenzie ed Enti per il diritto allo studio universitario
Agenzie ed Enti per il turismo[4]
Agenzie ed Enti regionali del lavoro
Agenzie ed Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente
Agenzie regionali per la rappresentanza negoziale
Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura
Agenzie regionali sanitarie
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
Autorità portuali
Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
Aziende sanitarie locali
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano – BIM
Consorzi di polizia municipale costituiti tra Enti locali
Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra Enti locali
Consorzi e Enti autonomi gestori di Parchi e Aree Naturali Protette[5]
Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali
Consorzi interuniversitari di ricerca
Consorzi universitari costituiti tra Enti locali[6]
Enti regionali di sviluppo agricolo
Fondazioni lirico-sinfoniche
Università e istituti di istruzione universitaria pubblici[7]

Altri enti locali[8]

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
Agenzia per i servizi nel settore agro alimentare delle Marche
Agenzia per la ricerca in agricoltura della regione Sardegna – AGRIS
Agenzia regionale delle strade del Piemonte – ARES
Agenzia regionale per i parchi
Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della Puglia – ARTI
Agenzia regionale per la difesa del suolo del Lazio - ARDIS
Agenzia regionale per le residenze reali del Piemonte
Agenzia regionale rifiuti e acque della Sicilia – ARRA
Agenzia Umbria Ricerche
Associazione Arena Sferisterio-Teatro di tradizione
Associazione comuni bresciani
Associazione teatrale pistoiese
Autority - Società di trasformazione urbana S.p.a

4 Sono inclusi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.
5 E' incluso in tale tipologia l'Ente regionale Roma Natura.
6 E' incluso in tale tipologia il Consorzio per gli studi universitari di Verona.
7 Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, la Scuola IMT Alti studi di Lucca, l'UKE - Libera Università Kore di Enna.
8 Sono inclusi gli enti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC95 - Sistema Europeo dei Conti).

Azienda bergamasca formazione
Azienda forestale della regione Calabria
Azienda promozione economica Toscana – APET
Azienda servizi sociali Bolzano
Azienda speciale villa Manin
Azienda strade Lazio S.p.a – ASTRAL
Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna – CRS4 surl
Centro mondiale della poesia e della cultura G. Leopardi
Consorzio Alta Valdera
Consorzio casalese rifiuti
Consorzio Comuni per il lavoro di Valdina
Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda
Consorzio del comprensorio opitergino
Consorzio del Lario e dei laghi minori
Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
Consorzio di bacino dei rifiuti dell'astigiano
Consorzio di bonifica 10 Siracusa
Consorzio di bonifica 2 Palermo
Consorzio di bonifica 7 Caltagirone
Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera
Consorzio di bonifica della Piana Reatina
Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano
Consorzio di bonifica integrale del Ferro e dello Sparviero
Consorzio di bonifica Piana di Sibari e Media Valle Crati
Consorzio Due Giare
Consorzio forestale Media Val di Sole
Consorzio gestione associata dei laghi Ceresio, Piano e Ghirba
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Consorzio intercomunale Mappano (TO)
Consorzio Istituto per la cooperazione allo sviluppo di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Alessandria
Consorzio Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Asti
Consorzio lago di Bracciano
Consorzio obbligatorio unico di bacino del Verbano, Cusio, Ossola,
Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani
Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria
Consorzio per la depurazione delle acque tra i comuni di Villafranca di Verona e Povegliano Veronese
Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro
Consorzio per la gestione della biblioteca astense
Consorzio per la valorizzazione turistica Dolce Nordest
Consorzio Sardegna ricerche per l'assistenza alle piccole e medie imprese
Consorzio scolastico Alta Valle Susa
Consorzio servizi rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese
Consorzio smaltimento rifiuti area biellese – COSRAB
Consorzio valorizzazione rifiuti 14
Consorzio Vicenza E'
Consorzio Villa Serra
Ente per le ville vesuviane
Ente autonomo regionale Teatro di Messina
Ente foreste della Sardegna
Ente irriguo umbro – toscano
Ente Olivieri – Museo archeologico oliveriano
Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia - ERT
Ente siciliano per la promozione industriale
Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo
Ente Teatro Stabile di Bolzano
Ente tutela pesca della regione Friuli Venezia Giulia
Ente zona industriale Trieste – EZIT
Equitalia Avellino S.p.a
Equitalia Basilicata S.p.a
Equitalia Cerit S.p.a

Equitalia Emilia Nord S.p.a
Equitalia Esatri S.p.a
Equitalia E.TR S.p.a
Equitalia Ferrara S.p.a
Equitalia Foggia S.p.a
Equitalia Frosinone S.p.a
Equitalia Gerit S.p.a
Equitalia Get S.p.a
Equitalia Lecce S.p.a
Equitalia Marche S.p.a
Equitalia Nomos S.p.a
Equitalia Perugia S.p.a
Equitalia Polis S.p.a
Equitalia Pragma S.p.a
Equitalia Romagna S.p.a
Equitalia Sardegna S.p.a
Equitalia Serit S.p.a
Equitalia Sestri S.p.a
Equitalia Spezia S.p.a
Equitalia SRT S.p.a
Equitalia Terni S.p.a
Equitalia Trentino Alto Adige – Südtirol S.p.a
Equitalia Udine S.p.a
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio
Fondazione centro studi Leon Battista Alberti
Fondazione ente autonomo Piccolo Teatro di Milano
Fondazione Gioacchino Rossini
Fondazione i Pomeriggi Musicali
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia
Fondazione lucchese per l'Alta formazione e la ricerca
Fondazione Mantova capitale europea dello spettacolo
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia
Fondazione Rossini Opera festival
Fondazione Teatro Marenco
Fondazione università Gabriele D'Annunzio
Fondazione universitaria Venezia – IUAV
Istituto culturale ladino
Istituto culturale mocheno – cimbro
Istituto di ricerche economico – sociali – IRES
Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative
Istituto incremento ippico per la Sicilia
Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali – IPRES
Istituto regionale della vite e del vino
Istituto regionale di ricerca della Lombardia – IRER
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata – IRCI
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET
Istituto regionale ville tuscolane
Istituto regionale ville venete
Istituto superiore regionale etnografico
Italia Lavoro – Sicilia S.p.a.
Laore Sardegna
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali
Museo d'arte moderna e contemporanea – Trento
Museo degli usi e costumi della gente trentina
Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e la storia ladina
Parco geominerario della Sardegna
Patrimonio del Trentino S.p.a
Piceno Sviluppo S.c.r.l.
Porto Conte ricerche S.r.l
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.

Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS
Resais S.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a
Serit Sicilia S.p.a
Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a
Società di trasformazione urbana di Parma "Area Stazione S.p.a."
Società di trasformazione urbana di Parma "Metro Parma S.p.a."
Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.
Sviluppo e patrimonio S.r.l
Trentino Riscossione S.p.a
Veneto Agricoltura
Veneto Strade S.p.a

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti
Cassa nazionale del notariato
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati – EPPI
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP
Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi – ENPAB
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – ENPAP
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti – ENPAF
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari – ENPAV
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica – ENPAPI
Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico – ENPALS
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro – ENPACL
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura – ENPAIA
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri – ENPAM
Fondazione ENASARCO
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri – FASC
Istituto di previdenza per il settore marittimo – IPSEMA
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola – INPGI
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica – INPDAP
Istituto nazionale infortuni sul lavoro – INAIL
Istituto nazionale previdenza sociale – INPS
Istituto Postelegrafonici – IPOST
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani – ONAOSI

08A05450

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1º agosto 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B46», «28J», «1J8», «I31», «M26» e «P11».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. sono a disposizione i Fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B46», «28J», «1J8», «I31», «M26» e «P11» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B45», «28I», «1I8», «I30», «M25» e «P10».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

08A05380

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del «Regolamento integrativo al Capo "Q" dell'Allegato III del reg. (CEE) n. 3922/1991»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2008 è stata adottata la 1ª edizione del «Regolamento integrativo al Capo "Q" dell'Allegato III del reg. (CEE) n. 3922/1991».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

08A05287

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Adriatica Servizi soc. coop. a r.l.», in Latisana, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1297 dd. 3 luglio 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Adriatica Servizi soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana, costituita addì 14 marzo 1997, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Udine, via Cavour n. 7.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05292

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Nuovo Gruppo La Previdens - soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1295 dd. 3 luglio 2008 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Nuovo Gruppo La Previdens - soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita addì 16 novembre 1990, per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Marco Rocco, con studio in Trieste, via Rismondo n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05286

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della cooperativa «C.S.R. Cooperativa servizi generali Società cooperativa Onlus», in Udine.

Con deliberazione n. 1299 dd. 3 luglio 2008 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «C.S.R. Cooperativa servizi generali Società cooperativa Onlus» con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Udine, via Cavour n. 7.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

08A05293

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Denis Doglia, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Doljak» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0021624 2008 di data 22 maggio 2008, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto di data 27 aprile 1933 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Doljak, nato il 2 maggio 1923 a Samatorza era stato ridotto nella forma italiana di «Doglia».

Per l'effetto, il cognome del sig. Denis Doglia, nipote di Giuseppe, nato il 5 gennaio 1982 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), Samatorza n. 54 è ripristinato nella forma originaria di «Doljak» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

Su domanda del sig.ra Nataša Doglia, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Doljak» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/91, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0021625 2008 di data 22 maggio 2008, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto di data 27 aprile 1933 del prefetto di Trieste, con il quale il cognome del signor Giuseppe Doljak, nato il 2 maggio 1923 a Samatorza era stato ridotto nella forma italiana di «Doglia».

Per l'effetto, il cognome del sig.ra Nataša Doglia, nipote di Giuseppe, nata il 16 gennaio 1985 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), Samatorza n. 54 è ripristinato nella forma originaria di «Doljak» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopraccitato decreto.

08A05388-08A05389

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-178) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.